



COMUNE DI PEROSA CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

CONSIGLIO COMUNALE DEL : 28/06/2021
DELIBERAZIONE N. : 16

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)**

L'anno **2021**, il giorno **ventotto**, del mese di **giugno**, alle ore 19:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione, convocato nelle forme di legge, ed alla cui adunanza sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|--------------------------------|---------------|------------|------------|
| BORGIA Michele | Sindaco | X | |
| DETRAGIACHE Flavio | Vice Sindaco | | X |
| VACCARI Massimo Luigi Giuseppe | Consigliere | X | |
| BIANCO Elia | Consigliere | | X |
| VOTA Daniele | Consigliere | X | |
| PAOLA Kevin | Consigliere | X | |
| PERNO Nelso | Consigliere | X | |
| AGNESIO Sergio | Consigliere | X | |
| RIGONI Daniele | Consigliere | X | |
| PRESTIA Gregorio | Consigliere | X | |
| ELIA Roberto | Consigliere | X | |
| Totale | | 9 | 2 |

Con l'intervento del Segretario MAGGIO DR. Aldo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BORGIA Michele in qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Segretario Comunale MAGGIO DR. Aldo.

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:

| | |
|---|---|
| ◆ | Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000); |
| ◆ | Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000); |

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Michele BORGIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Enrica PIGNOCCHINO

Il Segretario Comunale
F.to MAGGIO DR. Aldo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*”;
- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “*Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti*”.
- l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 08/06/2020;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la bozza allegata di regolamento per l'applicazione della TARI;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad approvare il regolamento TARI;

CONSIDERATO:

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

DOPO breve discussione;

CON votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI PRENDERE ATTO** che le norme regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Con successiva votazione unanime e favorevole di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni.

Copia

**CONSIGLIO COMUNALE DEL: 28/06/2021
DELIBERAZIONE N. : 16**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to BORGIA Michele

Il Segretario Comunale
F.to MAGGIO DR. Aldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/07/2021

Come prescritto dall'art. 124, 1^a comma, del D.Lgs. 18.08.200 n.267.

Perosa Canavese, lì 07/07/2021

**Il Responsabile delle pubblicazioni
F.to MAGGIO DR. Aldo**

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Perosa C.se, lì 07/07/2021

Il Segretario Comunale
MAGGIO DR. Aldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 28-giu-2021

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4^a comma, D.L.gs. 18.08.2000 n.267)
Per scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3^a comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to MAGGIO DR. Aldo